

REGOLAMENTO CONSULTA DELLO SPORT VERONESE

ARTICOLO 1

1) La Costituzione Italiana, all'articolo 33, stabilisce che la Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme.

Il Comune di Verona, in ottemperanza al dettato Costituzionale, riconosce l'importante funzione sociale dello sport quale mezzo di educazione e formazione personale e sociale, di prevenzione, tutela e miglioramento della salute, riconoscendo lo sport come agente di inclusione, di integrazione, di partecipazione alla vita cittadina.

2) Per la concreta attuazione di tali intendimenti, ai sensi delle previsioni del Titolo IV, Capo I, dello Statuto comunale, riguardante gli istituti di partecipazione politica, e del Regolamento Quadro sulle Consulte Comunali del Comune di Verona, è istituita la Consulta Comunale dello Sport.

3) La Consulta Comunale dello Sport riconosce come essenziale la libertà organizzativa delle associazioni presenti sul territorio, favorendo l'effettiva partecipazione delle associazioni sportive

ARTICOLO 2 – FINALITÀ DELLA CONSULTA DELLO SPORT

1) La Consulta è organo consultivo, di raccordo, di partecipazione e di confronto tra l'Amministrazione Comunale ed il mondo dello Sport cittadino ed ha per scopo il perseguimento delle seguenti finalità:

a) favorire il riconoscimento e la diffusione del valore sociale della pratica sportiva come momento di educazione, di crescita, di impegno, di aggregazione ed inclusione, a favore di tutte le fasce d'età e in particolare di quelle giovanili, dei diversamente abili, della terza età e delle fasce marginali della popolazione, per agevolarne l'integrazione sociale;

b) promuovere l'attività sportiva come strumento di miglioramento della salute dei cittadini;

c) Favorire la promozione di eventi sportivi che fungano da volano per il turismo della città;

d) favorire e coordinare la programmazione sportiva sul territorio, al fine di incrementare ogni forma di pratica sportiva;

e) promuovere incontri formativi e di sensibilizzazione sul valore dello sport, sulla medicina sportiva, sul disagio giovanile, sulla lotta al bullismo, sulla lotta alla discriminazione di genere, sulla prevenzione, sulle problematiche inerenti il doping, rivolti a tutta la cittadinanza in particolare a ragazzi/e e adolescenti;

f) esprimere parere preventivo non vincolante sugli atti di indirizzo di interesse sportivo che il Comune di Verona intende adottare;

g) esprimere pareri motivati non vincolanti, formulare proposte specifiche, raccogliere dati, per la realizzazione ed il miglioramento del sistema sportivo comunale;

h) favorire il rapporto tra enti di promozione sportiva, associazioni sportive, mondo della scuola.

ARTICOLO 3 – ORGANI DELLA CONSULTA

Sono organi della Consulta dello Sport:

1. L'Assemblea
2. Il Consiglio Direttivo

3. Il Presidente

ARTICOLO 4 – COMPOSIZIONE DELL'ASSEMBLEA

1) Possono far parte dell'Assemblea:

a) le Associazioni Sportive Dilettantistiche e le Società Sportive Dilettantistiche, senza fine di lucro, che da almeno due anni operino in modo continuativo nel territorio del Comune di Verona iscritte al Registro Nazionale delle Attività sportive;

b) Il/La Presidente della Fondazione Marcantonio Bentegodi o un/una suo/a delegato/a;

2) Fanno parte dell'Assemblea, senza diritto di voto, il/la Sindaco/a del Comune di Verona o suo/a delegato/a, il/la Presidente della Commissione Consiliare permanente preposta, i/le Presidenti di Circoscrizione o loro delegato/a, i/le dirigenti delle direzioni competenti, i/le funzionari/e dei servizi competenti.

3) Possono partecipare alle sedute in qualità di esperti, senza diritto di voto:

a) I/Le Presidenti degli Enti di Promozione Sportiva o un/a loro delegato/a;

b) Il/La Delegato/a Provinciale CONI o un/una suo/a delegato/a;

c) Il/La Delegato/a Provinciale CIP o un/una suo/a delegato/a;

d) Il/La Rappresentante dell'Ufficio Scolastico Territoriale o un/una suo/a delegato/a;

e) Il/La Rappresentante dell'Università di Scienze Motorie o un/una suo/a delegato/a;

f) Un/Una Rappresentante del Dipartimento di prevenzione - Unità Operativa Semplice Dipartimentale Attività Motoria dell'ULSS 9 Scaligera;

g) Un/Una Rappresentante della Federazione Medico Sportiva Italiana di Verona.

ARTICOLO 5 – ADESIONE

1) Per partecipare, come componenti i soggetti legittimati di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), devono trasmettere, in forma scritta, una specifica richiesta di adesione al/alla Presidente della Consulta.

2) Al momento della richiesta, i soggetti di cui all'art. 4, comma 1, lettera a) devono:

a) svolgere attività senza scopo di lucro;

b) essere legalmente rappresentati da soggetti con capacità di contrattare e di contrarre con la Pubblica Amministrazione;

c) operare, in modo continuativo e da almeno due anni, nel territorio del Comune di Verona, nell'ambito sportivo.

3) Unitamente alla richiesta di adesione, deve essere trasmesso lo statuto o l'atto costitutivo del richiedente, nonché la delibera od altro atto formale con cui viene designato un/una rappresentante del richiedente e il suo/a eventuale sostituto/a per la partecipazione all'Assemblea, entrambi in possesso dei requisiti soggettivi di cui alla lettera b) del comma precedente. Ogni eventuale variazione relativa allo statuto o all'atto costitutivo, sul/sulla rappresentante designato/a e/o suo/a sostituto/a devono essere tempestivamente comunicati al/alla Presidente, in forma scritta.

4) Il/La Presidente si avvale del Consiglio Direttivo per la verifica del possesso dei requisiti e dell'invio della documentazione di cui ai commi 2 e 3, dando riscontro sulla regolarità dei medesimi nella prima seduta di Assemblea utile. Nel corso della stessa seduta, in caso di esito positivo sulla verifica di regolarità, il/la Presidente dispone l'integrazione della composizione di Assemblea con i/le rappresentanti dei soggetti aderenti.

ARTICOLO 6 – COMPITI DELL'ASSEMBLEA

- 1) L'Assemblea esercita le funzioni consultive e propositive relative alle attività in ambito sportivo di cui al precedente articolo 2;
- 2) L'Assemblea elegge a scrutinio segreto il/la Presidente della Consulta e, con votazione successiva, gli/le altri/e membri del Consiglio Direttivo;
- 3) L'Assemblea può, per il tramite del/della suo/a Presidente, inviare agli organi dell'Amministrazione Comunale pareri, osservazioni e/o proposte su provvedimenti in corso di adozione rientranti nell'ambito delle politiche sportive;
- 4) L'Assemblea esprime i pareri preventivi non vincolanti di cui al precedente art. 2;
- 5) In caso di predisposizione di atti di indirizzo di interesse sportivo il Consiglio Comunale, per il tramite delle competenti Commissioni consiliari, acquisisce il preventivo parere non vincolante della Consulta Comunale per lo Sport.

ARTICOLO 7 – FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

- 1) L'Assemblea è convocata dal/dalla Presidente almeno due volte all'anno e ogni qualvolta il/la Presidente lo ritenga necessario o su richiesta di almeno 1/3 dei/delle componenti dell'Assemblea o del/della Sindaco;
- 2) Le sedute dell'Assemblea sono valide se è presente, in prima convocazione, la metà più uno dei/delle componenti effettivi/e; in seconda convocazione, a distanza di almeno un'ora dalla prima, 1/3 dei/delle suoi/sue componenti;
- 3) Le deliberazioni dell'Assemblea sono approvate a maggioranza dei/delle presenti, ad eccezione delle deliberazioni che presuppongono la modifica del presente regolamento. In caso di parità, il voto del/della Presidente vale doppio;
- 4) Le sedute dell'Assemblea sono verbalizzate ed il verbale sarà successivamente reso disponibile ai/alle Consiglieri/e comunali;
- 5) Qualora all'o.d.g. siano iscritti argomenti interessanti Associazioni, Enti, Organismi pubblici e privati non facenti parte della Consulta stessa, è data facoltà al presidente di invitare i/le rappresentanti di tali realtà per l'eventuale audizione;
- 6) L'Assemblea, vista la vastità e la complessità delle questioni da affrontare, può formare al suo interno commissioni di lavoro su temi specifici, anche con la partecipazione di esperti esterni.

ARTICOLO 8 – RECESSO ED ESCLUSIONE DEI COMPONENTI DELL'ASSEMBLEA

- 1) Ogni associazione può esercitare il diritto di recesso in qualsiasi momento, mediante comunicazione scritta al/alla Presidente che ne darà informazione all'assemblea;
- 2) Le associazioni che hanno designato un proprio rappresentante sono escluse dalla Consulta:
 - a) in caso di scioglimento dell'associazione;
 - b) su proposta del/della Presidente all'Assemblea, che decide a maggioranza dei/delle presenti;
 - c) qualora la stessa svolga attività in contrasto con quella della Consulta;
 - d) qualora vi siano state almeno tre assenze consecutive, non giustificate da comprovati motivi alle riunioni dell'Assemblea;
 - e) qualora venga meno l'adesione a Federazioni sportive o a Enti di Promozione Sportiva;
- 3) Sia in caso di recesso, sia in caso di esclusione, il/la Presidente ne dà comunicazione

scritta al/alla Dirigente della Direzione Sport, il/la quale, previa verifica della documentazione, provvede alla cancellazione dell'Associazione con determina.

ARTICOLO 9 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

- 1) Il Consiglio Direttivo, che dura in carica tre anni, è composto da 6 membri scelti tra i componenti dell'Assemblea, oltre al/alla Presidente;
- 2) L'elezione del Consiglio Direttivo avviene con votazione dell'Assemblea a scrutinio segreto, con la possibilità di esprimere una preferenza;
- 3) Risultano eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti validi;
- 4) Nell'elezione del Consiglio Direttivo deve essere rispettata, ove possibile, la rappresentanza di genere;
- 5) Il/La Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, nomina il/la Vice Presidente tra i/le componenti eletti/e del Consiglio stesso;
- 6) Il Consiglio Direttivo provvede a:
 - a) svolgere un'attività istruttoria e preparatoria dei lavori dell'assemblea;
 - b) informare i componenti dell'Assemblea sulle iniziative intraprese;
 - c) formulare le proposte che dovranno essere oggetto d'esame da parte dell'Assemblea;
 - d) predisporre relazioni sugli argomenti oggetto d'esame da parte dell'Assemblea;
 - e) sviluppare le linee di indirizzo indicate dall'Assemblea;
 - f) elaborare proposte da sottoporre all'Assemblea;
 - g) cooperare alla raccolta di dati statistici relativi all'attività sportiva nel territorio comunale;
 - h) informare le singole Associazioni sulla partecipazione dei propri rappresentanti ai lavori dell'Assemblea;
 - i) verificare il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 commi 2 e 3, per le richieste di nuova adesione alla Consulta;

ARTICOLO 10 – CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

- 1) Il Consiglio Direttivo è convocato dal/dalla Presidente. Il/La Presidente è tenuto/a a convocare il Consiglio Direttivo quando un/una componente ne faccia richiesta, indicando le materie da trattare nella seduta.

ARTICOLO 11 – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

- 1) Le decisioni del Consiglio Direttivo sono adottate a maggioranza dei/delle componenti. Un/Una componente funge da Segretario. Di ogni riunione viene redatto processo verbale a cura del/della Segretario. In caso di parità di voti risulta decisivo il voto del Presidente;
- 2) Nel caso di dimissioni, decadenza, morte di un membro del Consiglio Direttivo si procederà con la surroga del primo dei candidati non eletti.

ARTICOLO 12 – IL/LA PRESIDENTE

- 1) Il/La Presidente è eletto/a a scrutinio segreto tra i/le componenti dall'Assemblea nella prima seduta della stessa, con votazione alla quale deve essere presente la maggioranza assoluta dei componenti della consulta;
- 2) Viene nominato/a Presidente colui/colei che ottiene il maggior numero di preferenze. In caso di parità tra due o più soggetti, viene nominato il/la più giovane di età;
- 3) Il/La Presidente e il/la Vicepresidente restano in carica per tre anni e alla scadenza del

mandato possono essere rieletti/e una sola volta;

4) In caso di dimissioni, decadenza, morte del/della Presidente, decade anche il Consiglio Direttivo e si procederà con all'elezione di un/una nuovo/a Presidente e di un nuovo Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 13 – FUNZIONI DEL/DELLA PRESIDENTE

1) Il/La presidente:

a) rappresenta la Consulta nei rapporti col Comune di Verona;

b) convoca e presiede l'Assemblea della Consulta;

c) convoca e presiede il Consiglio Direttivo;

d) predispone l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;

e) in caso di impedimento e/o di assenza il/La Presidente è sostituito dal/dalla Vicepresidente o da altro/a componente del Consiglio Direttivo delegato/a dal/dalla Presidente;

f) è invitato/a con diritto di parola alle sedute della Commissione Consiliare Permanente.

ARTICOLO 14 – RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

1. La Direzione Sport, per consentire il regolare svolgimento dell'attività della Consulta, provvede a garantire la massima collaborazione con la Consulta e in particolare provvede a:

a) compilare e aggiornare l'elenco delle Associazioni che ne fanno parte nonché l'elenco dei/delle rappresentati e/le loro sostituti/e;

b) archiviare i verbali delle Assemblee e conservare ogni altra documentazione consegnata dal/dalla Presidente o dal/dalla Vicepresidente o dal/dalla Segretario/a.

2) L'Amministrazione comunale mette a disposizione i locali necessari alle riunioni della Consulta;

3) Ogni spesa relativa al funzionamento della Consulta è a carico del bilancio comunale;

4) La partecipazione dei/delle rappresentanti e membri della Consulta è volontaria e gratuita.

ARTICOLO 15 – IMPARZIALITÀ DELLA CONSULTA

1) La Consulta Comunale dello Sport si impegna a non sostenere o a propagandare, in qualsiasi circostanza o evento, alcun partito politico.

ARTICOLO 16 – INCOMPATIBILITÀ

1) Non possono far parte della Consulta coloro che abbiano macchiato l'onore dello sport mediante atti illeciti e puniti dalla giustizia ordinaria o da quella sportiva in via definitiva;

2) I soggetti componenti la Consulta sono incompatibili con altre cariche pubbliche di consigliere o amministratore regionale, provinciale, comunale, circoscrizionale, nonché con il mandato parlamentare nazionale ed europeo.

3) Non possono altresì far parte della Consulta le associazioni e i soggetti che risultino debitori del Comune di Verona a qualsiasi titolo e/o abbiano in essere una lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile od amministrativo, contro l'amministrazione comunale di Verona.

ARTICOLO 17 – MODIFICA DEL REGOLAMENTO

1) Eventuali modifiche al presente Regolamento possono essere proposte da almeno 1/3 dei/delle componenti ed approvate dall'Assemblea della Consulta con la maggioranza assoluta dei/delle componenti stessi. Tali modifiche, una volta approvate, verranno sottoposte all'esame del Consiglio Comunale per l'eventuale approvazione.

ARTICOLO 18 – NORME TRANSITORIE

1) Il presente regolamento entra in vigore dopo 30 giorni dall'affissione all'Albo Pretorio.